

ALLEGATI:

A17: Autorizzazioni di tipo edilizio (concessioni, licenze o concessioni in sanatoria);

Ditta: AGRIAVICOLA COLELLA s.s.a.
c.da Codacchio snc
86010 TUFARA (CB)

Data: dicembre 2021



Studio Agro-Forestale Angelo FELICE

via Fasani n° 28
86012 CERCEMAGGIORE
(CB)

cell. +39 3395767111
e-mail: agronomo.felice@gmail.com
pec: a.felice@epap.conafpec.it

La presente richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale, inoltrata dalla ditta AGRIAVICOLA COLELLA s.s.a per la realizzazione di una nuova struttura da adibire a stalla per allevamento avicolo, è propedeutica al rilascio del Permesso di Costruire da parte del comune di Tufara.

Sul lotto oggetto d'intervento è già presente una struttura di allevamento realizzata nel 1987-1988 e autorizzata con Concessione edilizia n° 897 del 26/03/1987.

Da quanto in precedenza di seguito vengono riepilogati i titoli abilitativi in possesso della ditta AGRIAVICOLA COLELLA:

- Struttura esistente, realizzata nel 1987-1988, giusta concessione edilizia n° 897 del 26/03/1987 – si allegano relativi documenti;
- Struttura di nuova realizzazione, è stata presentata istanza di Permesso di Costruire presso il comune di TUFARA (CB) nel giugno 2020 dalla sig.ra BIBBO' Marianna quale rappresentante legale della ditta AGRIAVICOLA COLELLA s.s.a. In data 10/08/2020 prot. 2998 il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Tufara ha comunicato alla sig.ra BIBBO' che il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato al possesso della relativa Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla presente istanza. Si allega relativa comunicazione.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 19657/2022 del 25-11-2022
Doc. Principale - Copia Documento



COMUNE DI



COMUNE DI TUFARA
86010 (Prov. di Campobasso)

PROVINCIA DI



CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI

Pratica Edilizia

N. 4/3
Anno 1985

CONCESSIONE

N. 854
del 26-3-85

IL SINDACO

Vista la domanda in data 21/8/1985 inoltrata da
COLELLA SALVATORE

nato a CASTELVETERE I.F. il 4-1-1952
residente in TUFARA Via c/de PODACCHIO n. 25
diretta ad ottenere la concessione di eseguire i lavori di (1)
Costruzione di un Centro Avvicino

in TUFARA Via c/de PODACCHIO n. 25
Mapp. n. 129/445 del Foglio n. 4

Visti i disegni e gli altri elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;
Visto il parere del Tecnico Comunale in data 2/10/85;
Visto il parere dell'Unità Sanitaria Locale in data 2/10/85;
Visto il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso in seduta
del 2/10/85, N. 4/3;
Vista l'autorizzazione per l'inizio dei lavori n. 1 in data
2/10/85 rilasciata dall' Genio Civile

a norma dell'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante disposizioni per
le costruzioni in zone sismiche;

Vista la denuncia presentata al Comando dei Vigili del Fuoco in data
2/10/85;

Vista la copia di denuncia per le opere in c. a. completa di attestazione
dell'avvenuto deposito, presentata all'Ufficio del Genio Civile in data
2/10/85;

Visto il nulla osta di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, espresso in
data 2/10/85 n. 1
da Genio Civile;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D. P. R. 19 marzo
1956, n. 303;

Visto il Capo IV del Titolo II della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la
Legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante norme per la edificabilità
dei suoli ed ogni altra disposizione vigente in materia edilizia ed urbanistica;

Vista l'autorizzazione regionale in ordine al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267;

Accertato che è stato soddisfatto all'obbligo previsto dagli artt. 3 e 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel modo seguente:

a) contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, mediante (1)

ESENTE

b) contributo ragguagliato al costo della costruzione, mediante (2)

ESENTE

Accertata la rispondenza delle caratteristiche d'isolamento termico dell'edificio alle norme della legge 30 aprile 1976, n. 373, e relativo regolamento d'esecuzione D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052;

Accertata l'osservanza delle norme di cui all'u. c. dell'art. 16 ed al 1° c. dell'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (3);

Preso atto che il richiedente ha dimostrato di essere proprietario dell'area o di avere titolo alla concessione;

RILASCIA

a) CORRELLA SALVATORE NATO A CASCELVETERE V.T.

Codice fiscale 00050752A04 C264H

CONCESSIONE

di (4) CONCESSIONE CENTRO AURICOLO

il fabbricato descritto in premessa e come risulta dagli allegati elaborati di progetto, composti da n. 3 tavole, redatto da C. IAC. DI VITO

PIANCI

Codice fiscale

Il fabbricato stesso risulta non risulta ubicato in zona assoggettata al regime previsto dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su area ceduta (5)

I lavori dovranno avere inizio entro UN ANNO dal RILASCIO ed essere portati a termine, in modo che l'opera sia abitabile ed agibile, entro TRE ANNI dalla stessa data.

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità delle norme contenute nelle Leggi vigenti in materia e nei Regolamenti Edilizio, di Igiene e di Polizia Urbana, in conformità del progetto allegato e secondo le migliori regole dell'arte muraria, nonché sotto l'osservanza delle seguenti condizioni generali e speciali.

CONDIZIONI GENERALI

1. — Il rilascio della concessione non vincola il Comune nei confronti del richiedente in ordine a quei lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare le condizioni igieniche, di viabilità e dei servizi ecc., delle strade e piazze del territorio comunale ed in conseguenza dei quali il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennità salvo quanto possa esser disposto da leggi e regolamenti.

2. — La concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni di progetto siano perfettamente eseguiti in scala e che le quote corrispondano a verità, in caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.

3. — Il concessionario, il direttore e l'assuntore dei lavori sono in solido responsabili della osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia e delle prescrizioni di cui alla presente concessione come pure per tutto quanto riguarda la buona condotta dei lavori, prevenzioni infortuni, danni a cose e a terzi ecc.

4. — Indipendentemente dalla dichiarazione di esecuzione o non di opere in cemento armato il concessionario, il progettista, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori si impegnano in solido, col ritiro della concessione, alla piena osservanza di tutte le norme per la accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica contenute nelle disposizioni di legge, e il rilascio della presente concessione non esonera dall'obbligo di denunciare le opere in cemento armato e di mantenere nel cantiere dei lavori fino alla loro ultimazione, accuratamente conservati, i calcoli statici ed i disegni dettagliati in inchiostro delle parti in costruzione, datati bollati e firmati dal progettista e controfirmati, con l'attestazione di avvenuto deposito della copia di questi all'Ufficio del Genio civile da parte dell'impresa costruttrice.

5. — Per l'installazione di un nuovo impianto termico o per la modifica di un impianto esistente, il committente deve depositare presso l'Ufficio Tecnico comunale, che rilascia attestazione del deposito, il progetto dell'impianto, corredato da una relazione tecnica, compreso, ove previsto, quello dell'impianto centralizzato di produzione di acqua calda. Se si tratta di impianti nuovi, la relazione deve, in ogni caso, essere corredata dal calcolo di previsione del consumo energetico; se si tratta, invece, di modifica di impianti esistenti, tale calcolo deve essere presentato solo nei casi indicati nel regolamento di esecuzione della legge 20 aprile 1976, n. 373.

6. — La concessione viene rilasciata sotto la condizione che prima dell'inizio dei lavori vengano richiesti all'Ufficio tecnico comunale gli allineamenti ed i livelli ai quali devono essere subordinati i lavori stessi. È fatto obbligo di denunciare per iscritto all'Ufficio Tecnico comunale l'inizio e l'avvenuta ultimazione di tutti i lavori di cui alla presente concessione e richiederne tempestivamente la visita al rustico.

7. — Al concessionario è fatto obbligo di riparare tutti i danni alle strade comunali e loro adiacenze e pertinenze derivanti dalle opere da effettuare come pure richiedere permessi per accessi provvisori.

Nel caso si dovesse superare la cunetta stradale o comunque influire sul regolare deflusso delle acque, dovranno essere prese, prima dell'inizio dei lavori, tutte quelle precauzioni ed eseguite quelle opere (spallette canalizzazione ecc.) per assicurare il libero deflusso. Per opere del genere definitive dovrà essere presentata domanda a parte.

8. — Per la costruzione di condotti di scarico nella fognatura stradale si dovrà avanzare apposita domanda particolareggiata indicando le dimensioni, profondità ed eventuale percorrenza su suolo comunale col pagamento dei relativi diritti ed un deposito a garanzia del ripristino definitivo quando l'Amministrazione non si riserbi il diritto di procedere al ripristino per proprio conto a spese dell'interessato, incamerando il deposito fino alla concorrenza della spesa effettiva.

Per i muri di cinta e accessi stradali dovrà essere presentato con la domanda un disegno sufficientemente chiaro con le indicazioni e le dimensioni degli accessi e previo pagamento dei relativi diritti.

9. — I ponti di servizio non dovranno mai oltrepassare la larghezza del marciapiede ed avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e impedire la caduta dei materiali; dovranno essere predisposte le segnalazioni regolamentari, sia diurne che notturne e quanto altro occorra onde impedire il verificarsi di incidenti. Il luogo destinato all'opera deve essere recintato con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici.

10. — Quando si rende necessaria l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche non può essere posto mano ai lavori prima che l'occupazione sia stata autorizzata ed effettuato il pagamento della relativa tassa e diritto al Comune.

11. — È fatto obbligo di chiedere per iscritto la visita di verifica per ottenere il certificato di abitabilità non appena la costruzione sarà stata ultimata in ogni sua parte, comprese le rifiniture esterne. Per i fabbricati costruiti in cemento armato l'abitabilità non potrà rilasciarsi se non dopo la presentazione dell'attestazione di deposito del certificato di collaudo rilasciata dall'Ufficio del Genio civile ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

12. — La concessione si intende rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

13. — La presente concessione dovrà essere tenuta presso l'incaricato dell'esecuzione dei lavori per tutta la durata del lavoro stesso e dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale dipendente dell'Ufficio Tecnico comunale e degli agenti di Polizia municipale. All'esterno del cantiere dovrà essere esposto un cartello ben leggibile, contenente le indicazioni relative al lavoro da eseguire, il nome del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori e dell'assistente, della impresa costruttrice e della sua sede nonché gli estremi della presente concessione, la destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

14. — Con la presente concessione l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di passaggio dai resedi e di attacco al fabbricato con reti di illuminazione e acquedotto.

15. — I lavori devono essere iniziati nel termine assegnato, trascorso infruttuosamente il quale, la concessione si intenderà decaduta e non potrà essere nuovamente rilasciata se non in seguito ad altra domanda da presentarsi nei termini indicati dal programma pluriennale di attuazione o, comunque, ove ricorrano le condizioni per il rilascio stesso, a norma di quanto previsto dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso, la nuova concessione riflette la parte non ultimata.

16. — Il rilascio della presente concessione non esime il concessionario dal richiedere, se necessario, l'approvazione del progetto anche da altri Enti, organi od Uffici prima di iniziare i lavori di costruzione.

17. — Il concessionario dovrà notificare gli estremi della concessione alla Azienda aro-

PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

10 giorni prima l'inizio dei lavori, depositare presso l'Ufficio Comunale:

1. dichiarazioni del Direttore dei lavori e del Costruttore con le quali essi accettano le condizioni di deposito del Certificato di Collaudo rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 per le opere in cemento armato.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo di Collaudo rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 per le opere in cemento armato.

1. comunicazione della data d'inizio dei lavori, onde procedere alla determinazione dei fissi di linea e di livello, nonché delle fognature.

2. e al Comune:

3. do i lavori sono giunti al primo piano;

quando i lavori sono giunti a copertura;

quando i lavori sono ultimati al rustico;

quando i lavori sono ultimati completamente.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo di Collaudo rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 per le opere in cemento armato.

CONDIZIONI SPECIALI

- PRIMA DI DARRE INIZIO AI LAVORI OTTENERE DA ALTO LECCO 2-2-TM N° 6H
- PRIMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NECESSITA' NULLA OSIA VICINI DEL FUOCO DEPOSITO C.P.L. AI SENSI DELLA LEGGE 818/85

Qui accluso si restituisce un esemplare di ciascuno dei disegni presentati.

1. UFFICIO

Allegati n. 3



IL SINDACO

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi alla osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui è subordinata.



COMUNE DI TUFARA

Provincia di Campobasso

P.zza Mazzini, 14 – Tel. 0874/718121 – Fax 0874/ 713595

P. IVA 00225340702 – C.F. 80004350700

Pagina Web- www.comune.tufara.cb.it - e-mail comunetufara@pec.leonet.it

Prot. N. 2998

Tufara li, 10 agosto 2020

CONSEGNA A MANO

Bibbò Marianna
C/da Colle Longo, 68
86100 Campobasso

Oggetto: Richiesta permesso di costruire per i lavori di realizzazione di un capannone avicolo alla C/da Codacchio. Comunicazione.-

~~~~~



In relazione alla richiesta del permesso di costruire in oggetto indicata, comunicasi che la stessa è stata accolta favorevolmente.

Comunicasi, inoltre, che il rilascio del permesso a costruire è subordinato alla presentazione dei sotto elencati atti:

- Certificato di imprenditore agricolo professionale per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla L. 10/70 (legge bucalossi);
- Autorizzazione Integrata Ambientale in merito alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- Parere per i lavori di movimento terra ai sensi dell'art. 20 del R.D. n. 1126 del 16/05/1926;
- Atto di costituzione del vincolo di inedificabilità per la superficie indicata nella relazione tecnica del progetto;
- N. 2 marche da bollo da € 16,00;
- Ricevuta di versamento di € 52,00 per diritti di segreteria, da effettuarsi sul CCP n. 14464861 intestato a "Comune di Tufara – Servizio di Tesoreria";

In attesa di ricevere quanto richiesto, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
geom. Giovanni Petrone



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE  
Protocollo Arrivo N. 196657/2022 del 25-11-2022  
Doc. Principale - Copia Documento